

LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO A ONERE E CARICO DEL DATORE DI LAVORO

La questione o meno del lavaggio degli indumenti da lavoro a onere e carico del datore di lavoro è questione dibattuta ormai da anni.

La conclusione che deriva, sia dall'interpretazione della legge, sia da specifica Circolare Ministeriale, sia da numerose sentenze della Corte di Cassazione è che, se gli indumenti di lavoro proteggono il lavoratore e si sporcano a seguito del contatto con polveri nocive, agenti chimici pericolosi, agenti biologici pericolosi (polveri di amianto, oli o grassi cancerogeni o nocivi, rifiuti generici o pericolosi, ecc.) essi si configurano come DPI e la loro pulizia è un obbligo per il datore di lavoro.

OBBLIGHI NORMATIVI

Tale conclusione deriva innanzitutto dagli obblighi legislativi imposti al datore di lavoro relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuali.

Un primo obbligo in tal senso derivava dall'articolo 43, comma 4, lettera a) del D.Lgs.626/94 che stabiliva che:

"Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie".

La definizione di DPI era data dall'articolo 40, comma 1 del medesimo Decreto:

"Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Già dall'analisi critica di tali disposti normativi se ne deduce che:

una tuta da lavoro che protegge il lavoratore da agenti nocivi per la salute è un DPI;

in quanto DPI, il datore di lavoro ha l'obbligo di curare il lavaggio (cioè la manutenzione) della tuta per assicurarne le condizioni di igiene.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 26/04/99, N. 34

Tale interpretazione è stata pienamente confermata dalla Circolare del Ministero del Lavoro 26/04/99, n. 34 "Indumenti di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale", che, in merito al fatto che una tuta da lavoro che protegge il lavoratore da contatto con agenti nocivi sia effettivamente un DPI, afferma che:

"Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo o il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.".

Premesso questo, la Circolare è molto precisa, in merito all'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla pulizia degli indumenti da lavoro, affermando che:

"L'articolo 43, comma 4, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede che il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei DPI ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza.

Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità".

Tale Circolare afferma in maniera inequivocabile il principio che, se gli indumenti da lavoro come le tute, hanno anche lo scopo di proteggere il lavoratore da pericoli per la sicurezza ("indumenti fluorescenti") o da agenti pericolosi per la salute ("sostanze nocive, tossiche,

corrosive o con agenti biologici"), essi sono di fatto DPI e la loro manutenzione è a totale carico del datore di lavoro e quindi "è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità".

OBBLIGHI NORMATIVI - IL D.LGS.81/07

Quanto stabilito dalla Circolare ministeriale è riferito al D.Lgs.626/94, ora sostituito e abrogato dal D.Lgs.81/08, ma mantiene in pieno la propria validità, proprio in forza del D.Lgs.81/08 che all'articolo 304, comma 3 stabilisce che:

"laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo [D.Lgs.81/08]".

Nel caso in questione le norme corrispondenti all'articolo 43, comma 4, lettera a) del D.Lgs.626/94 sono ora quelle contenute nell'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs.81/08 che recita:

"Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".

Inoltre la definizione di DPI di cui all'articolo 40, comma 1 del D.Lgs.626/94, trova ora la sua corrispondenza normativa con la definizione di cui all'articolo 74, comma 1 del D.Lgs.81/08:

"Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

GIURISPRUDENZA

Oltre a quanto sopra esiste numerosa giurisprudenza in merito, che conferma il principio che gli indumenti che proteggono il lavoratore da agenti nocivi sono di fatto DPI e che pertanto la loro manutenzione (e quindi la loro pulizia) è a totale carico del datore di lavoro.

Si ricorda ad esempio quanto affermato nella Sentenza n.11139 della Corte di Cassazione del 05/11/98:

"Invero, l'idoneità degli indumenti di protezione, come sopra imposta dall'art. 379 [del D.P.R.457/55], essendo la norma finalizzata alla tutela della salute quale oggetto di un autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Costituzione), deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi ai lavoratori, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione di lavoro, perché solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgere e il diffondersi d'infezioni, per effetto dell'uso dei mezzi protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 379 più volte menzionato".

Il principio affermato della citata sentenza della Corte di Cassazione è confermato e ripreso alla lettera dalle successive Sentenze della Corte di Cassazione n.18573 del 04/09/07 e n.15202 del 23/06/10.

L'OBLIGO DI LAVAGGIO NELLA PRATICA

Da un punto di vista pratico l'obbligo per il datore di lavoro di lavaggio degli indumenti di lavoro, nel caso che essi si configurino come DPI, può essere ottemperato o mediante ritiro degli indumenti da un servizio di lavaggio aziendale o esterno che provvederanno al loro lavaggio e/o igienizzazione oppure mediante un rimborso spese per gli oneri di lavaggio (che è proprio quanto richiesto nelle varie cause civili oggetto delle citate sentenze della Cassazione).

Si ritiene che la prima soluzione sia decisamente preferibile, per vari motivi.

In primo luogo solo aziende professionali di lavaggio sono in grado di garantire una efficace pulizia e, se necessario, igienizzazione degli indumenti.

Nella maggiore parte dei casi si ha a che fare con residui di polveri o olio, che anche usando una normale lavatrice possono essere efficacemente rimossi, ma nei casi di residui organici o chimici può essere necessaria una igienizzazione con prodotti detergenti specifici, non a uso domestico.

Il secondo e più importante motivo è che portando le tute da lavoro a lavare a casa si espone (in qualche caso) anche i familiari ai rischi derivanti dagli agenti che sporcano le tute.

Il caso dei familiari dei lavoratori dell'Eternit, che hanno respirato fibre di amianto e si sono ammalati perché a contatto con le tute da lavare inquinate da tali fibre è emblematico.

Nel caso di affidamento a ditta esterna, è bene inoltre chiedere (nei casi di sporco derivante da agenti chimici pericolosi o biologici) un attestato di corretta igienizzazione del capo lavato.